



TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

GUIDA AL CONTRIBUENTE

COS' E' LA TARES

La TARES è il nuovo tributo comunale annuale (in sostituzione della TARSU precedentemente applicata dal Comune di Monastir) sui rifiuti e sui servizi: tale tributo è stato istituito dal 1 gennaio 2013 ed è disciplinato dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (e successive modificazioni ed integrazioni). Il Comune di MONASTIR ha adottato il regolamento per la disciplina del tributo con deliberazione N.20 del Consiglio comunale in data 17/07/2013.

La TARES, oltre a dover obbligatoriamente garantire l'integrale copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, vede applicata l'addizionale provinciale del 5% e per la prima volta una maggiorazione che dovrebbe coprire i cosiddetti costi indivisibili dei Comuni (pari a 0,30 euro al mq), ma che dovrà essere versata direttamente allo Stato.

DA CHI È DOVUTA LA TARES?

La TARES è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Qualora nell'unità immobiliare non risulti un nucleo anagraficamente residente né altra utenza attiva, la TARES è dovuta dal proprietario, fatte salve le riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento (art. 18 del Regolamento Comunale), applicabili su richiesta del contribuente. Per l'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

-UTENZE DOMESTICHE - e - UTENZE NON DOMESTICHE.

VI SONO DICHIARAZIONI DA PRESENTARE?

No, se non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione registrata dalla banca dati del Comune.

SI, in presenza di variazioni rispetto alla banca dati. In questa ipotesi, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione (**vedi modulistica su sito internet comunale**) entro 60 giorni se si verifica uno dei seguenti presupposti: a) inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di immobili; b) variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti; c) **solo** per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare ; d) verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal regolamento (art. 18 del Regolamento Comunale); e) cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. Nell'ipotesi di cui al punto e) la dichiarazione può anche essere presentata: dal proprietario, in caso di trasferimento dell'inquilino, qualora questi non vi provveda; dal proprietario (o dai suoi eredi) in caso di decesso dell'unico occupante (art. 22 del Regolamento).

QUANTE SONO LE RATE DI PAGAMENTO E QUALI SONO LE SCADENZE?

Per l'anno 2013 il versamento del tributo dovrà essere effettuato in tre rate, con le seguenti scadenze:

- 16 dicembre 2013 (prima rata) comprensiva della maggiorazione prevista di €. 0.30/mq.;
- 16 febbraio 2014 (seconda rata);
- 16 aprile 2014 (terza ed ultima rata).

A tutti i contribuenti risultanti nella banca dati dell'Ufficio Tributi del Comune viene inviato, tramite posta ordinaria, un avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo relativo alla TARES e gli allegati modelli F24 precompilati e pagabili presso qualunque sportello postale o bancario.

Si fa presente che in caso di ritardo nel recapito del suddetto avviso (con riferimento alla prima rata), il versamento deve essere effettuato non appena si riceve l'avviso di pagamento. Si sottolinea che non verterà applicata nessuna sanzione a riguardo.

COME SI CALCOLA IL TRIBUTO?

La TARES si compone di una parte fissa ed una variabile. La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.). La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE - L'importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell'abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare, e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare. All'importo così ottenuto si applicano, ricorrendone i presupposti, le riduzioni previste dal Regolamento (art.18).

A tale importo occorre infine aggiungere il contributo provinciale del 5% e la maggiorazione per i servizi indivisibili comunali pari ad € 0,30/mq, che viene versata a favore dello Stato.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - L'importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri quadri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri quadri calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria). All'importo così ottenuto si applicano, ricorrendone i presupposti, le riduzioni previste dal Regolamento (art.18).

A tale importo occorre infine aggiungere il contributo provinciale del 5% e la maggiorazione per i servizi indivisibili comunali pari ad € 0,30/mq, che viene versata a favore dello Stato.

COME VA VERSATO IL TRIBUTO?

Il tributo deve essere versato utilizzando **esclusivamente** i MODELLI F24 spediti dal Comune (unitamente all'avviso di pagamento), senza alcun onere aggiuntivo.

Le informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Tributi mediante le seguenti modalità:

tel. 070/91670221 – 070/91670222

orari al pubblico:

lunedì - mercoledì - venerdì

dalle ore 11.00 - alle ore 13.15

lunedì e mercoledì dalle ore 16.15 - alle ore 18.30

e via e-mail all'indirizzo:

tributi@comune.monastir.ca.it